

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5789

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARELLI

Presentata il 27 giugno 1991

Misure urgenti per la scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata sesta reiterazione del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, riguardante il personale del comparto scuola, se ha affermato una linea di rispetto di taluni aspetti formali previsti dalla Costituzione, in realtà non risolve quei problemi, dei quali per cinque volte il Governo non ha mancato di ribadire la necessità e l'urgenza della soluzione.

Anzi alcuni di questi sono stati ripresentati nel decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172.

Ma i problemi abbandonati e che pure in vario modo erano stati affrontati e definiti sia dalla Camera che dal Senato e che solo per questioni di tempo non hanno completato il loro *iter* legislativo, dovranno essere definitivamente accantonati?

Esistono nella scuola delle tematiche vaste, di carattere generale; ad esempio,

la riforma della scuola secondaria di secondo grado, la riforma dell'istruzione artistica.

In questo momento finale di legislatura, per le tematiche generali forse esiste solo il tempo per la testimonianza di interesse e si può anche metter mano all'approfondimento di taluni aspetti teorici non ancora ben definiti. Ma possiamo, forse, imboccare una diversa via: quella di fissare qualche tappa di avvicinamento con provvedimenti legislativi alla soluzione definitiva espressa dalla riforma del settore.

Circa gli esoneri di cumulo per i permessi sindacali fra Camera e Senato c'era accordo sull'utilizzo a livello nazionale dei resti.

Se ne può legiferare.

Altro sistema affrontato dalla presente proposta di legge è l'insegnamento dell'arte al più alto livello nelle accademie e

nei conservatori di musica. C'era qualcosa anche nel citato decreto-legge n. 100 del 1991, di cui sia il Senato che la Camera hanno giudicato maturi i tempi per legiferare: l'articolo 2-*bis*.

Nei confronti di tali istituzioni artistiche al più alto livello occorre una politica che al momento blocchi il processo degenerativo in atto tendente a togliere loro la specificità naturale ed istituzionale, sancita, sì, da leggi proprie, ma che tuttavia risalgono, le ultime, al 1930.

Ora è urgente fissare legislativamente alcuni punti, già oggetto di interesse e decisione del Parlamento, oppure già proposte e definite nei dibattiti che a livello politico sono intervenuti su tali argomenti.

L'urgenza è determinata dall'approssimarsi dell'appuntamento europeo, anche perché è di estremo interesse ed importante porre fine al disagio provocato da incertezze ed incongruenze amministrative che, nel vuoto di norme legislative aggiornate, rischiano di pregiudicare le linee essenziali del processo di riforma.

Di qui la necessità di intervenire con gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge su di una serie di questioni che sembrano minime, ma che in realtà contribuiscono ad imprimere una fisionomia inequivoca a tali istituti, sia perché eliminano motivi di frizione sia perché li unificano giuridicamente.

D'altra parte taluni aspetti, come la concessione dell'autonomia, sono già « promessa politica » del Governo dal terzo ultimo contratto. E alla autonomia gli istituti in questione sono predisposti, vantando, oltre il segretario e gli altri addetti di segreteria, come nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, anche il direttore amministrativo con laurea in legge e il coordinatore am-

ministrativo con diploma di ragioneria, tipici delle istituzioni superiori.

Pertanto i testi proposti si fanno carico di un necessario intervento che ha tutti i caratteri dell'emergenza nella prospettiva europea, evitando di compromettere il disegno riformatore.

Pertanto:

1) l'articolo 1 si rifà e snellisce il testo proposto nel decreto-legge n. 100 del 1991, sopra citato, del quale non è intervenuta la conversione in legge;

2) dell'articolo 2 il comma 1 corrisponde all'articolo 11, comma 1, del disegno di legge inoltrato dall'onorevole Riccardo Misasi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Identicamente il comma 2 corrisponde all'articolo 5 ed il comma 3 all'articolo 10 del citato disegno. In tale comma il rinvio all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 è di natura puramente tecnica;

3) l'articolo 3 è conforme, fino al comma 4, all'articolo 2-*bis* nel testo approvato dal Senato il 23 maggio 1991, in sede di conversione del disegno di legge n. 100 del 1991 citato;

4) i commi 5 e 6 corrispondono ad alcuni impegni politici già assunti nei precedenti contratti: in ogni caso unificano la struttura, eliminandone incongruenze giuridiche, specie di stato giuridico fra i docenti;

5) il comma 7 prevede una ennesima proroga del doppio impiego, che si rende necessaria non essendo stata data coerente applicazione all'articolo 70, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Non se ne propone l'abrogazione proprio perché, forse, una volta normalizzata la situazione, tale normativa potrà ritornare utile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Aspettative di cumulo).

1. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

2. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, con utilizzazione dei resti in ambito nazionale. I permessi sindacali così risultanti possono essere ripartiti secondo una programmazione tra le varie province che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

3. I permessi annuali di cui al comma 1 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

4. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 2, è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della normativa e degli atti conseguenti di cui al comma 1, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

ART. 2.

(Norme urgenti per la stabilizzazione delle accademie di belle arti, dell'accademia di arte drammatica, dell'accademia di danza e dei conservatori di musica).

1. Fino al riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione le competenze attualmente attribuite all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione sono demandate ad una apposita direzione generale. All'ordinamento interno della predetta direzione generale, anche per quanto concerne le funzioni ispettive, da conferire esclusivamente per incarico, si provvede con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Contestualmente è soppresso l'ispettorato per l'istruzione artistica.

2. Le accademie di belle arti, l'accademia di arte drammatica, l'accademia di danza ed i conservatori di musica sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa. Essi sono ordinati secondo le peculiari caratteristiche delle istituzioni di alta cultura, e in particolare per quanto riguarda:

a) l'organizzazione didattica e scientifica, con la previsione anche di raccordi con altre istituzioni di alta cultura e con il mondo imprenditoriale pubblico o privato, e della possibilità di svolgimento di attività didattiche presso centri pubblici o privati di produzione artistica;

b) gli organi;

c) la potestà di darsi propri statuti, di adottare regolamenti interni e di istituire strutture di supporto ausiliarie, stabilendo le procedure di adozione di tali provvedimenti nel rispetto dei principi di autonomia di cui al presente comma;

d) la piena capacità di diritto pubblico e privato per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualunque scopo di lucro.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione verranno indicati per ciascun settore i criteri di massima relativi alla individuazione degli insegnamenti obbligatori e complementari e alle attività di tirocinio assistito che, per alcuni corsi di studio, gli studenti potranno svolgere presso istituzioni pubbliche o private operanti nel settore. In aderenza a tali criteri, i relativi ordinamenti didattici sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dell'arte di cui al comma 5. Saranno altresì dettate opportune norme per disciplinare in prima applicazione l'adozione dei piani di studio con decreto del Ministro, che a tal fine si avvarrà di una apposita commissione di esperti. Le variazioni di organico di accademia e di conservatorio di musica e le modifiche dei programmi e dei piani di studio sono oggetto di modifica statutaria, da approvarsi con decreto ministeriale.

4. I diplomi di accademia e di conservatorio di musica, rilasciati dalle istituzioni di cui al presente articolo, rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali, al cui accesso danno titolo i predetti diplomi.

5. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale dell'arte quale organo consultivo del Ministro, che lo presiede. Al consiglio sono attribuite:

a) la funzione consultiva e propositiva in ordine alle linee di sviluppo dell'istruzione artistica e di programmazione del settore, alla ripartizione delle risorse, ai contenuti didattici e culturali;

b) la funzione consultiva, con pareri facoltativi e pareri obbligatori vincolanti e non vincolanti, in materia di stato giuridico, del personale docente, riservato ad un apposito organo del consiglio, composto dai soli rappresentanti eletti dal personale.

6. Per quanto altro non previsto, ed in particolare per le modalità di formazione dell'organo si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

7. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è costituito, all'interno del comparto scuola, ai fini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il sotto comparto dell'arte.

8. La carica di direttore delle accademie di belle arti, dell'accademia di arte drammatica, dell'accademia di danza e dei conservatori di musica è elettiva, con elettorato attivo riservato al personale docente di ruolo anche di altra istituzione e ad eminenti personalità della cultura. L'incarico di direzione ha durata triennale, ed è rinnovabile. Gli attuali direttori di conservatorio di musica restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma, fermo restando l'adozione immediata della elettività per le sedi vacanti.

ART. 3.

(Norme particolari specifiche).

1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori di musica e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica. Ai fini della valutazione nei concorsi di cui al presente comma si tiene conto del servizio prestato fino alla data di emanazione del bando.

2. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del te-

soro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2, è valido sia ai fini dell'ammissione, sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e del comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

5. I pianisti accompagnatori e gli accompagnatori al pianoforte sono equiparati sotto l'aspetto giuridico ed economico agli assistenti delle accademie.

6. I direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica, ai fini della contrattazione fanno parte del comparto della scuola, sotto comparto dell'arte. In prima applicazione, sarà consentito agli attuali direttori amministrativi che ne facciano richiesta, il passaggio alle corrispondenti qualifiche della burocrazia amministrativa centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

7. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e integrazioni, è prorogato fino al 31 ottobre 1992.